BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:12:00 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:19:09 UTC

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2026
405/2026/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA CONTI ENERGIA (PCE) E VERIFICA DI CONFORMITÀ REGOLATORIA DELLE MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA TERNA S.P.A. E GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1406ª riunione del 3 novembre 2026

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 20 dicembre 2024, n. 450 (di seguito: decreto MASE 20 dicembre 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- il parere dell'Autorità 19 novembre 2024, 488/2024/I/eel (di seguito: parere 488/2024/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 552/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 552/2024/R/eel);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 (di seguito: TIDME);
- il Regolamento per la Piattaforma Conti Energia di cui alla Sezione 4-4.3 "Regolamento della Piattaforma per Conti Energia" del TIDE (di seguito: Regolamento PCE);
- la Convenzione fra la società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) di cui alla Sezione 4-4.4 "Convenzione tra TERNA e GME" del TIDE (di seguito: Convenzione Terna GME);
- la comunicazione del GME del 24 settembre 2026, protocollo Autorità 73142 del 25 settembre 2026 (di seguito: comunicazione 24 settembre 2026);
- la comunicazione del GME del 15 ottobre 2026, protocollo Autorità 79242 del 15 ottobre 2026 (di seguito: comunicazione 15 ottobre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell'energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento:
 - il Regolamento CACM ha introdotto il *Single Day Ahead Coupling* e il *Single Intraday Coupling* ai quali l'Italia si è unita rispettivamente nel febbraio 2015 (fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2020) e nel settembre 2021 (sempre fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2022);
 - il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio;
 - il Regolamento *Balancing* ha introdotto specifiche piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento secondo un modello TSO-TSO e ha definito criteri per la remunerazione delle risorse di bilanciamento e per la regolazione economica degli sbilanciamenti;

- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell'ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- in linea con le disposizioni del Regolamento *Balancing* Terna ha avviato la partecipazione alla piattaforma PICASSO in data 19 luglio 2023; il 15 marzo 2024 Terna ha sospeso la partecipazione alla piattaforma in attesa dell'approvazione e dell'implementazione di misure di mitigazione proposte dai TSO a livello europeo, tra cui la possibilità per ciascun TSO di presentare alla piattaforma un fabbisogno di bilanciamento elastico, in funzione del prezzo; la riconnessione alla piattaforma PICASSO è avvenuta il 25 novembre 2025; la prima connessione alla piattaforma MARI avverrà, invece, il 25 novembre 2026.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di

dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;

- il TIDE è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
 - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 "Fase transitoria di implementazione del TIDE") dal 1° gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato, senza separazione dei ruoli fra BSP e BRP, al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024 ai sensi della deliberazione 111/06;
 - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 "Fase di implementazione del TIDE di consolidamento") dal 1° febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE con alcune eccezioni relativamente alle modalità di approvvigionamento della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali; Terna ha altresì la possibilità di proporre all'Autorità, nell'ambito della revisione del Codice di Rete, il posticipo dell'invio delle proposte relative a:
 - le modalità di inclusione nelle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) delle Unità di Produzione (di seguito: UP) e delle Unità di Consumo (di seguito: UC) per le quali Terna ha previsto l'obbligatorietà dell'abilitazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR) con contestuale inserimento in Unità Virtuali Nodali (di seguito: UVN) indipendenti;
 - le modalità di condivisione sulle piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento delle offerte presentate dalle Unità Virtuali Abilitate Zonali (di seguito: UVAZ);
 - le modalità con cui disporre la sospensione dal MBR;
 - le modalità con cui vengono ridotte le bande obbligatoriamente messe a disposizione a titolo gratuito per l'erogazione della FCR a partire da agosto 2026;
 - fase di regime (di cui alla Sezione "4-30.5 "Fase di implementazione del TIDE di regime") da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi del decreto legislativo 79/99, il GME organizza il mercato elettrico, predisponendone la relativa Disciplina (di seguito: TIDME) da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (nel seguito anche: Ministro), sentita l'Autorità;
- la deliberazione 111/06 ha previsto la registrazione delle transazioni eseguite a termine sulla Piattaforma per Conti Energia (di seguito: PCE) appositamente predisposta dal GME; a tale scopo il GME predispone il regolamento di tale piattaforma e lo sottopone per approvazione all'Autorità;
- la deliberazione 111/06 ha previsto che Terna e il GME stipulassero una o più convenzioni per disciplinare i rapporti fra i due soggetti al fine del funzionamento del mercato elettrico e dell'erogazione del servizio di dispacciamento; gli schemi di tali

convenzioni sono inviati all'Autorità per la verifica di conformità al quadro regolatorio nazionale;

- il TIDE ha confermato le disposizioni della deliberazione 111/06 relative a PCE, Regolamento PCE e Convenzione Terna GME;
- in previsione dell'avvio della fase transitoria del TIDE, il GME ha predisposto:
 - la nuova versione del TIDME che è stata approvata dal Ministro con il decreto MASE 20 dicembre 2024, a seguito del parere 488/2024/I/eel rilasciato dall'Autorità;
 - la nuova versione del Regolamento PCE che è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione 552/2024/R/eel, unitamente alle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF PCE);
 - congiuntamente con Terna, lo schema della nuova Convenzione Terna GME, in sostituzione di quella precedentemente predisposta ai sensi della deliberazione 111/06, la cui conformità regolatoria è stata verificata dall'Autorità con la deliberazione 552/2024/R/eel; la Convenzione è stata poi stipulata fra le Parti il 20 dicembre 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con tacito rinnovo di anno in anno salvo volontà contraria di una delle Parti;
- con la comunicazione 24 settembre 2026, il GME ha trasmesso all'Autorità la nuova versione dello schema della Convenzione Terna GME, modificata per includere il riferimento alle informazioni relative alla piattaforma MARI per la quale è prevista la prima connessione in data 25 novembre 2026; con l'occasione il GME e Terna hanno altresì apportato alcuni affinamenti alle disposizioni in materia di:
 - riservatezza delle informazioni, per chiarire che la Parte cui è imposta la divulgazione per adempiere a obblighi di legge o a richieste di autorità amministrative o giurisdizionali deve limitarsi alla minima parte delle informazioni e dei dati necessari per ritenere l'adempimento o la richiesta legittimamente soddisfatti;
 - limitazioni di responsabilità in modo da rendere il testo più intelleggibile, senza mutarne la sostanza; più nel dettaglio la limitazione di responsabilità prevede un tetto massimo di 500.000 euro annui per il mercato del giorno prima e di 100.000 euro annui per le aste del mercato infragiornaliero e si applica esclusivamente per danni connessi alla responsabilità operativa per il *market coupling* patiti da una delle Parti oggetto della convenzione; la limitazione non si applica alla richiesta di risarcimento danni avanzata da soggetti terzi;
 - modalità di modifica e integrazione alla convenzione, per chiarire che le modifiche dovranno pervenire in forma scritta ed essere sottoposte alla medesima procedura di formalizzazione prevista per il perfezionamento della Convenzione stessa, al netto di eccezioni espressamente previste da questa ultima;
 - anticorruzione, al fine di specificare l'adozione da parte del GME del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
 - trattamento dei dati personali, per chiarire che i dati acquisiti (ivi inclusi quelli dei dipendenti e dei collaboratori) saranno utilizzati ai soli fini di esecuzione della Convenzione stessa, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di

regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

- la nuova versione della Convenzione sarà stipulata dalle parti a valle della verifica di conformità regolatoria da parte dell'Autorità e sostituirà la convenzione stipulata il 20 dicembre 2024; sono confermate le medesime modalità di tacito rinnovo di anno in anno salvo espressa volontà contraria di una delle Parti;
- con la comunicazione 15 ottobre 2026 il GME ha trasmesso all'Autorità la nuova versione della DTF 1 del Regolamento PCE in materia di accesso al sistema informatico; la nuova formulazione sostituisce l'accesso tramite user id e password con l'accesso tramite certificato digitale rilasciato da una società iscritta nell'elenco pubblico dei prestatori di servizi fiduciari reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale; per facilitare la transizione, l'accesso con user id e password rimarrà ancora in essere per 150 giorni dall'entrata in vigore della DTF;
- l'accesso tramite certificato digitale è già in uso per le altre piattaforme del GME.

RITENUTO CHE:

- l'inclusione nella Convenzione Terna GME del riferimento alle informazioni relative alla Piattaforma MARI sia necessaria prima della connessione a tale piattaforma prevista per il 25 novembre 2026, al fine di consentire a GME di raccogliere dagli operatori e trasmettere a Terna i dati rilevanti per la partecipazione a tale piattaforma;
- le altre modifiche alla Convenzione Terna GME chiariscano alcune disposizioni di natura formale, lasciandone inalterato il contenuto sostanziale;
- sia pertanto opportuno verificare la conformità regolatoria del nuovo schema della Convenzione Terna GME di cui alla comunicazione 24 settembre 2026;
- il passaggio per la PCE ad una modalità di accesso tramite certificato digitale consenta di allineare la PCE alle altre piattaforme del GME, risultando in una semplificazione per gli operatori;
- sia pertanto opportuno approvare la nuova versione della DTF 1 del Regolamento PCE di cui alla comunicazione 15 ottobre 2026

DELIBERA

1. di verificare positivamente la conformità regolatoria dello schema della Convenzione Terna GME, trasmessa dal GME con la comunicazione 24 settembre 2026;
2. di approvare la nuova versione della DTF 1 del Regolamento PCE, trasmessa dal GME con la comunicazione 15 ottobre 2026;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A., alla Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua